

**FESTE PRIVATA – viola l'articolo 681 codice penale chi, organizza una festa a cui prenda parte un numero di partecipanti superiore a quello stabilito come massimo dall'autorità amministrativa. A nulla rileva il fatto che sia stato affisso all'ingresso un cartello "festa privata, in quanto semplice espediente per aggirare le prescrizioni di legge – Corte di Cassazione Sezione I Penale – Sentenza n. 39667 del 10 novembre 2010**

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Con sentenza, deliberata il 6 marzo 2009 e depositata il 28 ottobre 2009, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa sede, 27 febbraio 2008, di condanna alla pena dell'arresto in giorni quindici e della ammenda in Euro cento, a carico di A.G., imputato della contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, ai sensi dell'art. 681 c.p., per aver organizzato una festa danzante nel locale (OMISSIS), con la partecipazione di quattrocento persone in violazione del limite di cento avventori stabilito dalla autorità amministrativa, in (OMISSIS), motivando: il numero dei partecipanti al trattenimento è comprovato dal testimoniale assunto (l'agente della polizia locale C.M. e l'ispettore della S.I.A.E. M.A.); lo stesso appellante ha, peraltro, ammesso la circostanza della emissione di trecentoventi tagliandi di ingresso (al prezzo di Euro dieci cadauno), la ulteriore distribuzione di ottanta tagliandi gratuiti e la effettiva presenza di duecentocinquanta o trecento partecipanti; priva di giuridico rilievo è la affissione all'ingresso del locale del cartello recante la dicitura "Festa privata"; si tratta di mero espediente escogitato "per eludere le prescrizioni" a tutela della incolumità dei partecipanti al trattenimento danzante, essendo il locale abilitato alla ricezione di non più di cento persone; la pubblicità del trattenimento è dimostrata dalla circostanza che chiunque, acquistando il biglietto, poteva accedere al locale; molti degli avventori, esaminati, hanno escluso di essere amici o parenti dei promotori della festa e, perfino, di conoscerli; A. aveva assunto la gestione del locale per quella sola serata, secondo quanto accertato dal teste C.; nulla rileva che tale Aj. abbia dichiarato di aver partecipato alla organizzazione della festa, nè che la Forza pubblica non abbia sgomberato il locale; inconsistenti per escludere l'elemento psicologico della contravvenzione sono le giustificazioni dell'appellante, di non aver ponderato "eventuali problemi di natura penale" o di non aver personalmente compilato documenti; neppure rileva se il titolare del locale, An. G. avesse o no informato A. del limite numerico per gli avventori; quale gestore del locale per quella serata, A. non era esonerato dal controllo della osservanza delle prescrizioni.

2. - Ricorre per Cassazione l'imputato, personalmente, mediante atto recante la data dell'8 gennaio 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, opponendo: l'evento organizzato non era un pubblico trattenimento; all'ingresso del locale un apposito cartello indicava che era una festa privata, con invito a pagamento a titolo di contributo per le spese; alcuni giovani lamentarono ai vigili urbani di non essere riusciti ad entrare nel locale; "la Corte di appello ritiene che sia da escludere una qualsiasi organizzazione da parte dell' A. il quale non era presente all'ingresso"; il ricorrente non era a conoscenza del provvedimento del comune circa il numero delle persone che potevano essere ammesse; alla organizzazione concorrevano più persone "e non esclusivamente A."; tanto ha dichiarato Aj.; i Carabinieri non hanno sgomberato il locale;

non c'era, pertanto, pericolo per la pubblica incolumità; le dichiarazioni di esso ricorrente circa il numero dei biglietti e delle persone presenti dimostrano la sua "totale buona fede"; il giudicabile non era tenuto alla osservanza delle prescrizioni contenute nella concessione rilasciata dal comune al titolare del locale, An.Gi.; costui, presente nel locale ed unico responsabile, non ha reso edotto A. della prescrizione; a dispetto dell'erroneo convincimento della Corte territoriale, l'omessa informazione esclude ogni colpa; e senza colpa non è configurabile la responsabilità penale.

3. - Con memoria depositata il 17 settembre 2010, il ricorrente col ministero del difensore di fiducia, avvocato Roberto martire, insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le deduzioni formulate ed, inoltre, eccependo la maturata prescrizione del reato.

4.- Il ricorso è manifestamente infondato.

4.1 - Non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge.

- nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

- nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte di legittimità, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

4.2 - Neppure palesemente ricorre vizio alcuno della motivazione.

Il giudice di merito ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Ma-ruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di vicia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per Cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 4.3 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso (preclusiva del rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado, v. Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, massima n. 217266; 27 giugno 2001, n. 33542, Cavalera, massima n. 219531; 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, massima n. 231164) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.